

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 194

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del Deputato DURAND de la PENNE

Presentata il 9 luglio 1963

Interpretazione autentica della legge 25 gennaio 1962, n. 24, relativa al computo dell'anzianità di servizio degli ufficiali provenienti dai sottufficiali

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 24, di mia iniziativa, stabilisce che per gli ufficiali delle tre Forze armate e dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali l'anzianità di servizio, ai fini della progressione economica dello stipendio, è computata dal giorno di arruolamento e comunque da data non anteriore al 17° anno di età.

La norma di cui sopra non sembrerebbe dar luogo a dubbi di interpretazione, in quanto essa si riferisce a tutti gli ufficiali che abbiano prestato servizio da sottufficiale.

Invece, in sede di applicazione della norma stessa, risulta che sono stati esclusi dai benefici della legge:

1°) gli ufficiali in servizio permanente per la cui nomina non fu a suo tempo richiesto, come condizione, lo *status* di sottufficiale;

2°) gli ufficiali di complemento provenienti dai sottufficiali in servizio permanente o in carriera continuativa.

La prima esclusione si basa su di una interpretazione eccessivamente restrittiva, in quanto non era sicuramente nelle intenzioni del legislatore negare i benefici della norma a coloro che, dopo aver prestato servizio come sottufficiali, conseguirono la nomina ad ufficiale in applicazione di disposizioni valide

per la generalità dei cittadini, anziché in base a norme riferentisi ai soli sottufficiali.

La seconda esclusione troverebbe fondamento nell'articolo 54 del testo unico delle disposizioni sugli stipendi e gli assegni fissi dell'Esercito (approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458) il quale recita testualmente: « Gli stipendi degli ufficiali richiamati dal congedo sono determinati in base all'anzianità di grado, oppure in base all'anzianità di servizio se risulti più favorevole. L'anzianità di grado è computata soltanto per il tempo passato effettivamente in servizio nel grado stesso. Nell'anzianità di servizio è computato solo il tempo passato effettivamente in servizio da ufficiale. Quando lo stipendio viene determinato in base all'anzianità di servizio, questa è diminuita del numero di anni stabilito dal precedente articolo 15 » (e cioè: 16, 10 e 4 anni rispettivamente per i maggiori, capitani e tenenti).

Poiché l'ultimo comma del menzionato articolo 54 stabilisce poi che per gli ufficiali in ausiliaria e della riserva pensionati provenienti dagli ufficiali effettivi, lo stipendio è determinato con le stesse norme stabilite per gli ufficiali in servizio permanente, tenendo conto del tempo passato in servizio dopo il richiamo, ne deriva che la citata interpretazione restrittiva si riferisce solo agli

ufficiali di complemento richiamati (ad esempio, dell'Arma dei carabinieri) i quali hanno prestato ulteriore servizio, spesso per molti anni, nella predetta categoria dopo aver cessato dal servizio permanente, o dalla carriera continuativa col grado di sottufficiale.

Le accennate interpretazioni risultano contrarie allo spirito della legge n. 24, sopra citata, la quale si riferisce — come già rilevato — a tutti gli ufficiali che prestarono servizio da sottufficiale.

Peraltro, allo scopo di fugare ogni dubbio in sede di applicazione della norma e per evitare che ad una larga categoria di bene-

meriti ufficiali sia negata o comunque ritardata la concessione dei benefici ad essi spettanti, ho ritenuto opportuno formulare la presente proposta di legge (identica a quella da me presentata nella passata legislatura — v. stampato n. 4157 — approvata dalla Camera nella seduta del 25 gennaio 1963 e non potuta perfezionare per l'intervenuta chiusura del Parlamento) intesa a fornire l'interpretazione autentica della norma in parola, nel senso cioè che essa deve intendersi applicabile anche agli ufficiali in servizio permanente nonché agli ufficiali di complemento che comunque abbiano prestato servizio da sottufficiale.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni della legge 25 gennaio 1962, n. 24, devono intendersi applicabili anche agli ufficiali in servizio permanente nonché agli ufficiali di complemento che comunque abbiano prestato servizio da sottufficiale.